

## VII COMMISSIONE PERMANENTE

### (Cultura, scienza e istruzione)

#### S O M M A R I O

##### SEDE CONSULTIVA:

Sull'ordine dei lavori .....	66
Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2013 – secondo semestre. C. 1836 Governo.	
Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013-bis. C. 1864 Governo (Relazioni alla XIV Commissione) (Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 126-ter del regolamento, e conclusione – Relazione favorevole con osservazioni sul disegno di legge C. 1836. Relazione favorevole sul disegno di legge C. 1864) .....	66
ALLEGATO 1 (Proposta di relazione del Relatore) .....	73
ALLEGATO 2 (Relazione approvata dalla Commissione) .....	75
ALLEGATO 3 (Relazione approvata dalla Commissione) .....	76
Modifiche alla disciplina dei requisiti per la fruizione delle deroghe riguardanti l'accesso al trattamento pensionistico. T.U. C. 224 Fedriga e abb. (Parere alla XI Commissione) (Esame e conclusione – Parere favorevole) .....	67
<b>ATTI DEL GOVERNO:</b>	
Schema di decreto ministeriale recante regolamento di modifica del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 16 settembre 2005, n. 236, in materia di composizione, funzionamento e modalità di nomina e di elezione dei componenti il Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale. Atto n. 42 (Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni) .....	69
ALLEGATO 4 (Proposta di parere del Relatore) .....	78
ALLEGATO 5 (Proposta di parere alternativo dei deputati Luigi Gallo, Simone Valente, Di Benedetto, Battelli, Brescia, Vacca, D'Uva e Marzana) .....	82
ALLEGATO 6 (Parere approvato dalla Commissione) .....	85

##### SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 18 dicembre 2013. — Presidenza del presidente Giancarlo GALAN. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca, Marco Rossi Doria.

##### La seduta comincia alle 15.10.

Giancarlo GALAN, presidente, avverte che è stato richiesto che la pubblicità dei lavori dell'odierna seduta della Commissione sia assicurata anche attraverso l'attivazione dell'impianto audiovisivo a cir-

cuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

#### Sull'ordine dei lavori.

Giancarlo GALAN, *presidente*, avverte che, non essendovi obiezioni, si procederà dapprima all'esame dei disegni di legge C. 1836 e C. 1864, recanti, rispettivamente, la legge di delegazione europea 2013 – secondo semestre e la legge europea 2013-*bis*.

**Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2013 – secondo semestre.**

**C. 1836 Governo.**

**Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013-*bis*.**

**C. 1864 Governo.**

(Relazioni alla XIV Commissione).

*(Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 126-ter del regolamento, e conclusione – Relazione favorevole con osservazioni sul disegno di legge C. 1836. Relazione favorevole sul disegno di legge C. 1864).*

La Commissione prosegue l'esame congiunto dei provvedimenti in oggetto, rinviato nella seduta del 12 dicembre 2013.

Flavia PICCOLI NARDELLI (PD), *relatore*, illustra una proposta di relazione favorevole con osservazioni sul disegno di legge C. 1836 (*vedi allegato 1*), nonché una proposta di relazione favorevole sul disegno di legge C. 1864 (*vedi allegato 2*).

Luigi GALLO (M5S) ringrazia la relatrice per l'accurato lavoro svolto. Con riferimento al disegno di legge europea 2013-*bis*, critica la tendenza all'affermarsi di una filosofia di fondo ispirata al mantenimento di una concorrenza a livello europeo tra università dei singoli Stati

membri. Rileva che si tratta di una competizione forte, con premialità a favore degli studenti da parte di alcuni atenei, di regola non italiani, che spesso attraggono allievi italiani. Ricorda come l'attuale segretario del Partito democratico, Matteo Renzi, abbia sostenuto che l'Italia debba avere solo quattro poli universitari, riuscendo ad essere anche più restrittivo dei rappresentanti di Confindustria che hanno indicato in undici il livello ottimale di poli universitari nel nostro Paese. Manifesta quindi le sue preoccupazioni per lo stato in cui versano alcune università italiane, che non riescono a competere con altre europee e che spingono gli studenti ad una mobilità forzata, con la chiusura di università italiane considerate non competitive e altre progressivamente depauperate. Preannuncia peraltro voto favorevole sulle proposte di relazione testé illustrate dalla relatrice Nardelli, pur chiedendo, con riferimento alla relazione relativa al disegno di legge di delegazione europea 2013, di sostituire alla lettera c) le parole: « creative commons » con le seguenti: « aperte ».

Ilaria CAPUA (SCpI) ringrazia la relatrice per il lavoro svolto e chiede delucidazioni in merito alla sussistenza o meno di un regime di restrizioni derivanti dall'utilizzazione di immagini digitali dei beni culturali italiani, determinati da *royalties* o diritti di *copyright*. Ritiene che consentire l'utilizzo, anche a titolo gratuito, di immagini di monumenti storici conosciuti in tutto il mondo, consentirebbe una diffusione dell'immagine dell'Italia a livello mondiale, senz'altro positiva.

Flavia PICCOLI NARDELLI (PD), *relatore*, con riserva di approfondire la questione, rileva come la differenza di qualità di riproduzione dell'immagine del bene culturale, di scansione della stessa, può dare o meno luogo a diritti d'autore, da dividere tra colui che riproduce l'immagine – ad esempio motori di ricerca come Google – e il Ministero competente. Riformula quindi la proposta di relazione sul disegno di legge n. 1836, accogliendo la proposta del collega Luigi Gallo (*vedi allegato 3*).

La Commissione approva all'unanimità quindi, con distinte votazioni, la proposta di relazione favorevole con osservazioni sull'atto Camera 1836, così come riformulata (*vedi allegato 3*) e la proposta di relazione favorevole sull'atto Camera 1864, concernente la legge europea 2013-*bis* (*vedi allegato 2*), nominando la deputata Piccoli Nardelli relatrice sui medesimi atti, presso la XIV Commissione.

**Modifiche alla disciplina dei requisiti per la fruizione delle deroghe riguardanti l'accesso al trattamento pensionistico.**

**T.U. C. 224 Fedriga e abb.**

(Parere alla XI Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Gianluca BUONANNO (LNA), *relatore*, ricorda che il testo unificato all'ordine del giorno, attualmente all'esame in sede referente presso la XI Commissione, reca 6 articoli che intervengono nella disciplina dei requisiti per la fruizione delle deroghe riguardanti l'accesso al sistema pensionistico. Segnala preliminarmente che al disegno di legge di stabilità per l'anno 2014 (A.C. 1865), in corso di approvazione in seconda lettura da parte della Camera, il Governo ha presentato – presso la V Commissione – l'emendamento 1.5008 incidente nella medesima materia, che, in sintesi, amplia la sfera dei salvaguardati cui è consentita la decorrenza del trattamento pensionistico secondo la disciplina previgente all'articolo 24 del decreto-legge n. 201 del 2011, cosiddetta riforma pensionistica Fornero, riconoscendo i benefici nel limite di 17.000 soggetti e nel limite massimo di 203 milioni di euro per l'anno 2014, 250 milioni di euro per l'anno 2015, 197 milioni di euro per l'anno 2016, 110 milioni di euro per l'anno 2017, 83 milioni di euro per l'anno 2018 81 milioni di euro per l'anno 2019 e 26 milioni di euro per l'anno 2020. Con riferimento poi al testo unificato in esame, segnala che l'articolo 1,

comma 1 modifica il citato articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, aggiungendovi il comma 10-*bis* che prevede che, ai fini del godimento del diritto di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 23 agosto 2004, n. 243 (concernente l'accesso al trattamento pensionistico di anzianità per le lavoratrici dipendenti e le lavoratrici autonome, in presenza di taluni requisiti) non si applicano le disposizioni in materia di decorrenza del trattamento pensionistico (cosiddette finestre) e di adeguamento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico agli incrementi della speranza di vita ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 ». Il suddetto comma 9 dell'articolo 1 della legge n. 243 del 2004 prevede che, in via sperimentale, fino al 31 dicembre 2015, è confermata la possibilità di conseguire il diritto all'accesso al trattamento pensionistico di anzianità, in presenza di un'anzianità contributiva pari o superiore a trentacinque anni e di un'età pari o superiore a 57 anni per le lavoratrici dipendenti e a 58 anni per le lavoratrici autonome, nei confronti delle lavoratrici che optano per una liquidazione del trattamento medesimo secondo le regole di calcolo del sistema contributivo previste dal decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 180. Entro il 31 dicembre 2015 il Governo verifica i risultati della predetta sperimentazione, al fine di una sua eventuale prosecuzione.

Sottolinea che il predetto articolo 12 del decreto-legge n. 78 del 2012, recante interventi in materia previdenziale, prevede, al comma 1, che i soggetti che a decorrere dall'anno 2011 maturano il diritto all'accesso al pensionamento di vecchiaia a 65 anni per gli uomini e a 60 anni per le lavoratrici del settore privato ovvero all'età di cui all'articolo 22-*ter*, comma 1, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78 per le lavoratrici del pubblico impiego ovvero alle età previste dagli specifici ordinamenti negli altri casi, conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico: coloro per i quali sono liquidate le pensioni a carico delle forme di previdenza

dei lavoratori dipendenti, trascorsi dodici mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti; coloro i quali conseguono il trattamento di pensione a carico delle gestioni per gli artigiani, i commercianti e i coltivatori diretti nonché della gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, trascorsi diciotto mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti; per il personale del comparto scuola si applicano le disposizioni di cui al comma 9 dell'articolo 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Il comma 2 del medesimo articolo 12 prevede poi che con riferimento ai soggetti che maturano i previsti requisiti a decorrere dal 1° gennaio 2011 per l'accesso al pensionamento ai sensi dell'articolo 1, comma 6 della legge 23 agosto 2004, n. 243, con età inferiori a quelle indicate al comma 1, conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico: coloro per i quali sono liquidate le pensioni a carico delle forme di previdenza dei lavoratori dipendenti, trascorsi dodici mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti; coloro i quali conseguono il trattamento di pensione a carico delle gestioni per gli artigiani, i commercianti e i coltivatori diretti nonché della gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, trascorsi diciotto mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti; per il personale del comparto scuola si applicano le disposizioni di cui al comma 9 dell'articolo 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Si prevede inoltre che i soggetti di cui al medesimo comma che maturano i previsti requisiti per il diritto al pensionamento indipendentemente dall'età anagrafica conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico con un posticipo ulteriore di un mese dalla data di maturazione dei previsti requisiti rispetto a quello stabilito al primo periodo del presente comma per coloro che maturano i requisiti nell'anno 2012, di due mesi per coloro che maturano i requisiti nell'anno 2013 e di tre mesi per coloro che maturano i requisiti a decorrere dal 1° gennaio 2014, fermo restando per il personale del comparto scuola

quanto stabilito al comma 9 dell'articolo 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

Ricorda ancora che il comma 2, del medesimo articolo 1 del provvedimento in esame, interviene in materia di deroghe riguardanti la decorrenza per l'accesso al trattamento pensionistico di talune categorie di lavoratori, cosiddetti « salvaguardati », ai quali continuano ad applicarsi le disposizioni in materia di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima dell'entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (cosiddetto « salva Italia ») che ha introdotto, come ricordato, all'articolo 24, una riforma in materia pensionistica. In base ai modificati requisiti per l'accesso al trattamento pensionistico, che avviene tramite alcune novelle al comma 14 dell'articolo 24 del suddetto decreto-legge n. 201 del 2011, la categoria di lavoratori « salvaguardati » – taluni dei quali fanno parte dei cosiddetti lavoratori « esodati » – viene ampliata. Precisa che l'ampliamento riguarda le seguenti tipologie: lavoratori collocati in mobilità sulla base di accordi sindacali; lavoratori collocati in mobilità lunga per effetto di accordi collettivi; lavoratori titolari di prestazione straordinaria a carico dei fondi di solidarietà di settore, nonché lavoratori per i quali sia stato previsto da accordi collettivi stipulati entro una certa data il diritto di accesso ai predetti fondi di solidarietà; lavoratori che siano stati autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione; lavoratori interessati dall'istituto dell'esonero dal servizio; lavoratori in congedo per assistere figli o coniuge con disabilità grave, o che fruiscano di permessi per assistere parenti o coniuge con disabilità grave. Il comma 3 dello stesso articolo 1 del provvedimento in esame, poi, con una novella all'alinea del comma 15-*bis* del predetto articolo 24 del decreto-legge n. 201 del 2011, estende al lavoro autonomo e ai lavoratori del settore pubblico la disciplina in materia di accesso al trattamento pensionistico ivi prevista, in via eccezionale, per i lavoratori dipendenti.

Aggiunge che l'articolo 2 del provvedimento in esame reca modifiche all'articolo

6, commi 2-ter e 2-quater, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, dettando disposizioni agevolative di accesso al trattamento pensionistico per alcune categorie di lavoratori cosiddetti salvaguardati. L'articolo 3 del testo unificato in esame concerne disposizioni concernenti i requisiti per l'accesso al pensionamento da parte del personale ferroviario viaggiante, di macchina e di manovra. L'articolo 4 reca disposizioni in materia di validità degli accordi per la gestione di eccedenze occupazionali stipulati entro il 31 dicembre 2011 ai fini dell'accesso al regime previdenziale previgente al decreto-legge n. 201 del 2011. Evidenzia ancora che l'articolo 5 riguarda il monitoraggio degli effetti del nuovo sistema previdenziale di cui all'articolo 24 del decreto-legge n. 201 del 2011, come da ultimo modificato dall'articolo 1 del presente provvedimento, prevedendosi che il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sulla base dei dati elaborati dall'INPS, presenti semestralmente alle competenti Commissioni parlamentari una relazione relativa al numero complessivo dei lavoratori che periodicamente hanno avuto accesso al trattamento pensionistico, al numero di lavoratori che hanno usufruito delle deroghe previste dall'ordinamento e ai relativi effetti finanziari. Ricorda quindi che l'articolo 6 reca le disposizioni finanziarie del provvedimento in esame, i cui oneri, derivanti dagli articoli 1, 2 e 4 del presente testo unificato sono valutati – al comma 1 – in 240 milioni di euro per l'anno 2013, 630 milioni di euro per l'anno 2014, 1.040 milioni di euro per l'anno 2015, 1.220 milioni di euro per l'anno 2016, 1.030 milioni di euro per l'anno 2017, 610 milioni di euro per l'anno 2018 e 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, e ai quali si provvede in base alla copertura finanziaria indicata al comma 2 del medesimo articolo 6.

Propone quindi di esprimere parere favorevole.

Maria MARZANA (M5S) preannuncia, a nome del suo gruppo, l'astensione sulla

proposta di parere favorevole testé presentata dal relatore. Precisa di non condividere la «rateizzazione», prevista nel testo in esame, della concessione di quanto avrebbero diritto ad avere tutti coloro che sono stati imbrigliati dalla riforma pensionistica del dicembre 2011, che ha modificato i requisiti per l'accesso al trattamento pensionistico.

La Commissione approva quindi la proposta di parere favorevole del relatore sul provvedimento in esame.

**La seduta termina alle 15.40.**

#### ATTI DEL GOVERNO

*Mercoledì 18 dicembre 2013. — Presidenza del presidente Giancarlo GALAN, indi del vicepresidente Manuela GHIZZONI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca, Marco Rossi Doria.*

**La seduta comincia alle 15.40.**

**Schema di decreto ministeriale recante regolamento di modifica del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 16 settembre 2005, n. 236, in materia di composizione, funzionamento e modalità di nomina e di elezione dei componenti il Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale. Atto n. 42.**

*(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni).*

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 17 dicembre 2013.

Gianna MALISANI (PD), *relatore*, illustra una proposta di parere favorevole con osservazioni (*vedi allegato 4*), precisando che la stessa recepisce le considerazioni critiche da lei già illustrate nella seduta di ieri nel corso della sua relazione.

Luigi GALLO (M5S) osserva che la proposta di parere, in sostanza, con ventuno osservazioni, indica che la maggioranza in Commissione cultura non è a favore del provvedimento in esame, che intende modificare radicalmente. Ricorda come, nel corso dell'esame al Senato sul medesimo provvedimento, vi sia stata un'intensa discussione che ha dato luogo anche all'audizione di diversi soggetti destinatari del provvedimento. Chiede quindi, a nome del suo gruppo, di dare luogo ad una serie di audizioni anche presso questo ramo del Parlamento. Nel merito, evidenzia quindi alcune criticità presenti nel provvedimento all'ordine del giorno della Commissione, preannunciando la presentazione di una proposta di parere alternativo (*vedi allegato 5*). In particolare, rileva che il numero di componenti del CNAM è rimasto 34, nonostante il Consiglio di Stato abbia chiesto di valutare l'opportunità di una riduzione degli stessi. Sottolinea quindi l'illegittimità della presenza di istituzioni private autorizzate in seno al medesimo organismo; la riduzione della rappresentanza studentesca; la ripartizione delle aree di rappresentanza che, ad esempio, determina una sovrarappresentazione dello strumento musicale del trombone a discapito di aree disciplinari più rilevanti quale, ad esempio, la storia della musica, ed altre questioni.

Auspica quindi che la Commissione voglia accedere alla richiesta di acquisire ulteriori chiarimenti attraverso lo svolgimento di apposite audizioni, così come accaduto al Senato.

Manuela GHIZZONI (PD), dopo aver apprezzato il lavoro svolto dalla relatrice e la proposta di parere dalla stessa presentata, osserva come le obiezioni espresse dal collega Gallo siano in gran parte riprese nella predetta proposta di parere. Rileva d'altra parte che, in genere, i pareri approvati dalla Commissione cultura su schemi di atti normativi del Governo sono sempre stati molto articolati; ciò a ragione

di un'interlocuzione costruttiva con l'Esecutivo che, sentiti gli organi coinvolti, compreso il Consiglio di Stato, ha sempre dato esecuzione alle indicazioni della VII Commissione. Dopo aver chiarito di non avere obiezioni ad audire alcuni soggetti coinvolti dal provvedimento — che non possono comunque essere solo gli stessi auditi dall'omologa Commissione del Senato —, deve rilevare che la richiesta non è mai stata affrontata finora né in Commissione né in Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi. Aggiunge, d'altro canto, che i tempi per l'espressione del parere sono molto ristretti, dovendo la Commissione pronunciarsi entro il 22 dicembre prossimo. Ritiene quindi, nel merito, che potrebbe essere possibile realizzare una convergenza sulla proposta di parere del relatore, ad esempio trasformando alcune osservazioni in condizioni qualificanti; le posizioni espresse dalla relatrice e dal collega Gallo sono infatti a suo giudizio sovrapponibili per il 90 per cento. Sul numero di 34 componenti del CNAM, per esempio, ritiene che la formulazione della proposta di parere possa essere coordinata con la proposta del collega Gallo, anche considerando che l'esigenza deriva dal fatto che le istituzioni ivi rappresentate sono espressione di una realtà molto articolata.

Celeste COSTANTINO (SEL) si associa alla richiesta del collega Gallo di audire i soggetti interessati al provvedimento in esame; ciò non al fine di rallentare i lavori, bensì di valutare attentamente un provvedimento che, alla luce delle numerose osservazioni di merito proposte dalla relatrice, dovrebbe essere stravolto nella sua struttura. Annuncia che, nel caso in cui il parere dovesse rimanere inalterato, il suo gruppo esprimerebbe voto contrario sulla proposta di parere della relatrice.

Il sottosegretario Marco ROSSI DORIA ribadisce che si avvicina la scadenza per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti e che il Governo attende con grande interesse le indicazioni che perverranno dalla

VII Commissione. Con riferimento al citato invito del Consiglio di Stato a verificare la possibilità di una riduzione dei 34 componenti il CNAM, fa presente che la conservazione dell'attuale dimensione si è resa necessaria per assicurare un'adeguata rappresentanza, in seno all'organo, di tutti i diversi soggetti a vario titolo coinvolti nel settore dell'Alta formazione artistica e musicale. In merito, in particolare, all'aumentato numero dei rappresentanti del personale docente, a fronte del quale si è operata la riduzione dei componenti nominati dal Ministro, così lasciando inalterato il numero complessivo di membri del Collegio fissato in 34 unità, fa presente che tale scelta è nell'ottica di garantire la presenza del maggior numero dei settori disciplinari anche alla luce dei nuovi ordinamenti didattici, tenuto conto, altresì, del sostanziale apporto delle competenze tecnico-scientifiche del personale docente alle attività svolte dal CNAM. In relazione poi al comma 2 dell'articolo 3 del regolamento, così come modificato dallo schema di decreto in esame, fa presente che lo stesso modifica le rappresentanze elettive; in particolare, è eliminata la distinzione tra personale docente di prima e seconda fascia delle accademie di belle arti statali; si introduce la rappresentanza degli istituti autorizzati a rilasciare i titoli ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212; si aumenta da cinque a nove il numero dei rappresentanti del personale docente dei conservatori di musica e dei pianisti accompagnatori dell'Accademia nazionale di danza, in quanto entrambe le categorie sono ricomprese nella medesima area disciplinare di cui alla tabella A (area delle tastiere); si prevede un unico rappresentante degli studenti sia per i conservatori di musica che per gli istituti musicali pareggiati. Precisa quindi che tale modifica è stata realizzata al fine di razionalizzare le categorie eleggibili, tenuto conto che è in corso una riforma che dovrebbe condurre all'integrazione tra i conservatori di musica e gli istituti musicali pareggiati nel sistema statale dell'istruzione musicale. Reputa opportuno,

pertanto, che, in vista di tale equiparazione, i relativi studenti siano rappresentati unitariamente in seno al CNAM.

Gianna MALISANI (PD), *relatore*, osserva innanzitutto come, essendo decaduto il Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale, da circa un anno, sia necessario ricostituire l'organo. Sottolinea quindi come, nonostante non sia stata chiesta in maniera perentoria una riduzione dei 34 componenti dello stesso CNAM, la proposta di parere preveda una riconsiderazione dell'indennità di spettanza dei suoi componenti. Osserva poi come la medesima proposta di parere non stravolga il provvedimento, bensì raccolga le indicazioni provenienti dai soggetti coinvolti e dal Consiglio di Stato, oltre che recepire i suggerimenti apportati dai colleghi. Si dichiara quindi disponibile a considerare eventuali modifiche alla proposta da lei illustrata, in particolare trasformando in condizioni alcune delle osservazioni ivi presenti.

Giancarlo GALAN, *presidente*, ritiene che la strada di trasformare alcune osservazioni in condizioni sia quella preferibilmente percorribile.

Maria COSCIA (PD) concorda con la relatrice, osservando che difficilmente vi sono i tempi tecnici per procedere ad un ciclo di audizioni completo dei soggetti interessati all'applicazione del provvedimento, vista l'imminente scadenza del termine per l'espressione del parere di competenza della Commissione. Reputa tuttavia possibile giungere ad un accordo tra tutte le forze politiche, ad esempio trasformando alcune osservazioni in condizioni. A tal fine, propone quindi una breve sospensione dei lavori della Commissione per gli ulteriori approfondimenti al riguardo.

Il sottosegretario Marco ROSSI DORIA ribadisce il grande interesse da parte del Governo ad acquisire il parere della Commissione e l'impegno a darvi seguito.

Giancarlo GALAN, *presidente*, apprez-  
zate le circostanze, sospende brevemente  
la seduta.

**La seduta, sospesa alle 16.15, è ripresa  
alle 17.30.**

Gianna MALISANI (PD) illustra una  
riformulazione della sua proposta di pa-  
rere favorevole, con condizioni e osserva-  
zioni (*vedi allegato 6*).

Celeste COSTANTINO (SEL) ringrazia  
la relatrice per la disponibilità a modifi-  
care la proposta di parere, preannuncia  
peraltro, anche a nome del suo gruppo,  
voto di astensione sulla proposta di parere  
riformulata dalla relatrice. Precisa infatti  
che, non considerando l'intero impianto  
dell'atto del Governo n. 42 condivisibile, il  
suo gruppo non può comunque votare a  
favore del provvedimento.

Luigi GALLO (M5S) ringrazia anch'egli  
la relatrice per aver accolto gran parte  
delle indicazioni espresse nella proposta di  
parere alternativo presentata dal suo  
gruppo. Preannuncia quindi, anche a

nome del gruppo cui appartiene, il voto di  
astensione, rilevando che, nonostante i  
tempi ristretti ricordati dal Governo, il suo  
gruppo avrebbe comunque preferito au-  
dire le parti interessate dal provvedi-  
mento.

Il sottosegretario Marco ROSSI DORIA  
ringrazia la Commissione per il parere che  
si appresta a rendere al Governo che terrà  
in debito conto.

Manuela GHIZZONI, *presidente*, ricorda  
che, essendo stata presentata, da parte dei  
deputati Luigi Gallo ed altri, una proposta  
alternativa di parere, verrà posta in vota-  
zione la proposta di parere del relatore,  
così come riformulata: se questa risulterà  
approvata, sarà preclusa la proposta al-  
ternativa, diversamente, sarà messa in vo-  
tazione la proposta alternativa di parere.

La Commissione approva quindi la pro-  
posta di parere del relatore favorevole con  
condizioni e osservazioni, così come rifo-  
rmulata (*vedi allegato 6*).

**La seduta termina alle 17.40.**

## ALLEGATO 1

**Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2013 – secondo semestre (C. 1836 Governo).**

**PROPOSTA DI RELAZIONE DEL RELATORE**

La VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione),

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge di delegazione europea 2013, secondo semestre;

tenuto conto che:

il disegno di legge n. 1836 è stato presentato alla Camera dei deputati il 22 novembre 2013, sulla base delle disposizioni di cui all'articolo 29, comma 8, della suddetta legge n. 234 del 2012, che trova qui prima applicazione;

il 31 luglio 2013 la Camera ha approvato in via definitiva la legge di delegazione europea 2013 (legge 6 agosto 2013, n. 96) che ha conferito una delega al Governo per l'attuazione di 40 direttive e 5 rettifiche di direttive;

il disegno di legge n. 1836, consta di 7 articoli ed è corredato da due allegati, A e B, che contengono, rispettivamente, 2 e 13 direttive da recepire con decreto legislativo;

per quanto concerne la competenza della VII Commissione, risulta di diretto interesse solo il recepimento di una delle due direttive previste nell'allegato A e, in particolare, la direttiva 2013/37/UE, che interviene in materia di riutilizzo dell'informazione nel settore pubblico, attraverso la modifica della direttiva 2003/98/UE, la cosiddetta direttiva PSI (Public Sector Information), con la finalità di favorire il riuso dei dati delle pubbliche amministrazioni dell'Unione europea;

la nuova direttiva rende ora obbligatorio per gli enti pubblici di rendere riutilizzabili tutte le informazioni in loro possesso, sia per scopi commerciali sia per scopi non commerciali, a condizione che le informazioni non siano escluse dal diritto di accesso ai sensi del diritto nazionale e in conformità alla normativa sulla protezione dei dati;

è stato esteso l'ambito di applicazione della direttiva anche alle istituzioni culturali (biblioteche, comprese quelle universitarie, musei e archivi) in precedenza escluse, purché queste detengano i diritti di proprietà intellettuale;

sono state introdotte altre innovazioni tra le quali: la riduzione delle tariffe applicabili in caso di riutilizzo, che sono limitate alla copertura dei soli costi di riproduzione, fornitura e diffusione;

la Direttiva dovrà essere recepita dagli Stati membri entro il 18 luglio 2015, ma in Italia negli ultimi mesi si sono succeduti una serie di decreti che ne hanno, in un certo senso, anticipato i contenuti;

con il « Decreto trasparenza » si è recepito il principio sostanziale che i dati, le informazioni e i documenti in possesso delle amministrazioni sono un patrimonio collettivo, un bene pubblico, e come tale devono essere liberamente accessibili;

in un contesto di Unione Europea questa Direttiva è da considerarsi necessario strumento di armonizzazione mi-

nima utile a liberare grandi quantità di dati da tutti i paesi, con previsione di norme tra loro coerenti per rendere più facile la gestione per il riutilizzo sul mercato interno dell'informazione;

l'obiettivo è quello di agevolare la creazione di prodotti e servizi a contenuto informativo estesi all'intera Unione, andando verso una totale condivisione del patrimonio culturale europeo, in particolare grazie all'apertura dei dati nelle tre istituzioni cardine di questa Direttiva: biblioteche, musei e archivi;

le istituzioni culturali possono impegnarsi nella concessione di diritti esclusivi di utilizzazione, se necessario per garantire progetti di digitalizzazione;

il riutilizzo delle informazioni del settore pubblico è, da tempo, una delle priorità delle politiche dell'Unione europea, in considerazione della forte crescita del settore che si occupa della trasformazione di dati grezzi in materiale da cui dipendono numerosi utilizzatori delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione;

la direttiva realizza una delle misure dell'Agenda digitale europea nel quadro della strategia Europa 2020, che fissa

obiettivi per la crescita. L'Agenda digitale propone di sfruttare al meglio il potenziale delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (ITC), per favorire l'innovazione, la crescita economica e il progresso.

#### DELIBERA DI RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

*con le seguenti osservazioni:*

*a)* in relazione all'attuazione in Italia dell'Agenda digitale, valuti il Governo l'opportunità di coordinare, anche con riferimento alle politiche europee, i provvedimenti legislativi emanati in questo settore, in particolare sostenendo la digitalizzazione del patrimonio archivistico, bibliografico e culturale italiano;

*b)* in merito all'utilizzo in esclusiva delle opere digitalizzate, non si introducano vincoli che rendono più restrittiva la normativa nazionale rispetto alle direttive europee;

*c)* si escluda la possibilità di reintrodurre diritti di sfruttamento di qualsiasi tipo sulle versioni digitalizzate di opere già di pubblico dominio nella versione cartacea, privilegiando l'utilizzo delle licenze *creative commons*.

## ALLEGATO 2

**Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013-bis (C. 1864 Governo).**

**RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE**

La VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione),

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge europea 2013-bis,

tenuto conto che:

il Governo – secondo quanto indicato nella relazione illustrativa al predetto provvedimento – nell'adempire a quanto previsto dalla legge n. 234 del 2012, intende compiere un ulteriore sforzo per adeguare la normativa italiana agli obblighi imposti dall'Unione;

rimanendo ancora una parte di precontenzioso e contenzioso, per la quale si è riconosciuta la fondatezza delle censure della Commissione europea, intende porvi rimedio entro i ristretti tempi dettati dall'obiettivo prioritario di presiedere il semestre europeo, nel 2014, con il minor numero di infrazioni possibile a carico dell'Italia;

intende quindi chiudere otto procedure di infrazione e 9 Casi EU *pilot*, dare attuazione a una sentenza pregiudiziale della Corte di giustizia dell'Unione europea, a due regolamenti (UE) ed a una decisione EURATOM del Consiglio;

dei 25 articoli del predetto disegno di legge n. 1864 solo l'articolo 1 appare di diretta competenza della VII Commissione. Esso è infatti diretto a risolvere le contestazioni sollevate dalla Commissione europea nell'ambito del caso EU Pilot 5015/13/EACU in materia di ammissione a borse di studio universitarie per il perfezionamento all'estero;

con nota del 13 maggio 2013, la Commissione ha rilevato un contrasto tra la condizione di nazionalità imposta dalla disposizione in questione e il principio di non discriminazione posto dall'articolo 18 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE);

con l'intervento in esame viene eliminato il riferimento alla cittadinanza italiana e, per assicurare un'appropriata destinazione di tali borse, viene espressamente previsto che le stesse siano effettivamente destinate al perfezionamento degli studi in Paesi diversi da quello di residenza

**DELIBERA DI RIFERIRE  
FAVOREVOLMENTE**

## ALLEGATO 3

**Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2013 – secondo semestre (C. 1836 Governo).****RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE**

La VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione),

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge di delegazione europea 2013, secondo semestre;

tenuto conto che:

il disegno di legge n. 1836 è stato presentato alla Camera dei deputati il 22 novembre 2013, sulla base delle disposizioni di cui all'articolo 29, comma 8, della suddetta legge n. 234 del 2012, che trova qui prima applicazione;

il 31 luglio 2013 la Camera ha approvato in via definitiva la legge di delegazione europea 2013 (legge 6 agosto 2013, n. 96) che ha conferito una delega al Governo per l'attuazione di 40 direttive e 5 rettifiche di direttive;

il disegno di legge n. 1836, consta di 7 articoli ed è corredato da due allegati, A e B, che contengono, rispettivamente, 2 e 13 direttive da recepire con decreto legislativo;

per quanto concerne la competenza della VII Commissione, risulta di diretto interesse solo il recepimento di una delle due direttive previste nell'allegato A e, in particolare, la direttiva 2013/37/UE, che interviene in materia di riutilizzo dell'informazione nel settore pubblico, attraverso la modifica della direttiva 2003/98/UE, la cosiddetta direttiva PSI (Public Sector Information), con la finalità di favorire il riuso dei dati delle pubbliche amministrazioni dell'Unione europea;

la nuova direttiva rende ora obbligatorio per gli enti pubblici di rendere riutilizzabili tutte le informazioni in loro possesso, sia per scopi commerciali sia per scopi non commerciali, a condizione che le informazioni non siano escluse dal diritto di accesso ai sensi del diritto nazionale e in conformità alla normativa sulla protezione dei dati;

è stato esteso l'ambito di applicazione della direttiva anche alle istituzioni culturali (biblioteche, comprese quelle universitarie, musei e archivi) in precedenza escluse, purché queste detengano i diritti di proprietà intellettuale;

sono state introdotte altre innovazioni tra le quali: la riduzione delle tariffe applicabili in caso di riutilizzo, che sono limitate alla copertura dei soli costi di riproduzione, fornitura e diffusione;

la Direttiva dovrà essere recepita dagli Stati membri entro il 18 luglio 2015, ma in Italia negli ultimi mesi si sono succeduti una serie di decreti che ne hanno, in un certo senso, anticipato i contenuti;

con il « Decreto trasparenza » si è recepito il principio sostanziale che i dati, le informazioni e i documenti in possesso delle amministrazioni sono un patrimonio collettivo, un bene pubblico, e come tale devono essere liberamente accessibili;

in un contesto di Unione Europea questa Direttiva è da considerarsi necessario strumento di armonizzazione mi-

nima utile a liberare grandi quantità di dati da tutti i paesi, con previsione di norme tra loro coerenti per rendere più facile la gestione per il riutilizzo sul mercato interno dell'informazione;

l'obiettivo è quello di agevolare la creazione di prodotti e servizi a contenuto informativo estesi all'intera Unione, andando verso una totale condivisione del patrimonio culturale europeo, in particolare grazie all'apertura dei dati nelle tre istituzioni cardine di questa Direttiva: biblioteche, musei e archivi;

le istituzioni culturali possono impegnarsi nella concessione di diritti esclusivi di utilizzazione, se necessario per garantire progetti di digitalizzazione;

il riutilizzo delle informazioni del settore pubblico è, da tempo, una delle priorità delle politiche dell'Unione europea, in considerazione della forte crescita del settore che si occupa della trasformazione di dati grezzi in materiale da cui dipendono numerosi utilizzatori delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione;

la direttiva realizza una delle misure dell'Agenda digitale europea nel quadro della strategia Europa 2020, che fissa

obiettivi per la crescita. L'Agenda digitale propone di sfruttare al meglio il potenziale delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (ITC), per favorire l'innovazione, la crescita economica e il progresso,

#### DELIBERA DI RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

*con le seguenti osservazioni:*

*d)* in relazione all'attuazione in Italia dell'Agenda digitale, valuti il Governo l'opportunità di coordinare, anche con riferimento alle politiche europee, i provvedimenti legislativi emanati in questo settore, in particolare sostenendo la digitalizzazione del patrimonio archivistico, bibliografico e culturale italiano;

*e)* in merito all'utilizzo in esclusiva delle opere digitalizzate, non si introducano vincoli che rendono più restrittiva la normativa nazionale rispetto alle direttive europee;

*f)* si escluda la possibilità di reintrodurre diritti di sfruttamento di qualsiasi tipo sulle versioni digitalizzate di opere già di pubblico dominio nella versione cartacea, privilegiando l'utilizzo delle licenze aperte.

## ALLEGATO 4

**Schema di decreto ministeriale recante regolamento di modifica del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 16 settembre 2005, n. 236, in materia di composizione, funzionamento e modalità di nomina e di elezione dei componenti il Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale (Atto n. 42).**

**PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE**

La VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione),

esaminato, ai sensi articolo 3, comma 2, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, lo schema di decreto ministeriale in titolo;

vista la legge 21 dicembre 1999 n. 508 – concernente la riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli istituti superiori per le industrie artistiche, dei conservatori di musica e degli istituti musicali pareggiati (di seguito, istituzioni AFAM) – che prevede all'articolo 3 la costituzione del Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale (di seguito, CNAM) e l'emanazione di un decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca per disciplinare le modalità di nomina e di elezione dei relativi componenti;

visto il decreto del ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 16 settembre 2005, n. 236, che ha regolato la composizione, il funzionamento e le modalità di nomina e di elezione dei componenti il CNAM;

visto che il CNAM, costituito con decreto ministeriale 16 febbraio 2007, è da tempo decaduto dopo numerose proroghe stabilite per legge e non più ricostituito;

considerata l'urgenza di garantire continuità al lavoro del CNAM, in una

particolare e delicata fase di completamento della riforma del settore, come d'altra parte riconosciuto dal Consiglio di Stato: « La perdurante inoperatività del CNAM si ripercuote negativamente sull'intero sistema della formazione artistica e musicale »;

preso atto che lo schema di decreto sottoposto al nostro parere ha come obiettivo la ricostituzione del CNAM ed apporta modifiche di natura meramente ordinamentale che novellano in più parti il sopra citato decreto ministeriale n. 236/2005, relativamente alla composizione del CNAM, alle modalità di funzionamento dello stesso, all'individuazione dell'elettorato attivo e passivo e alla semplificazione delle procedure per l'individuazione delle candidature;

osservato che lo schema di decreto è composto di 11 articoli (e non da 12 come riportato dalla relazione illustrativa, che peraltro fa riferimento a contenuti degli articoli 11 e 12 errati);

valutato positivamente l'impatto complessivo di tale provvedimento, in particolare per l'intervento sulla composizione dell'organo stesso che tiene conto delle rappresentanze non più per categorie ma per competenze scientifiche del personale docente, riferite alle nuove aree omogenee di settori artistico-disciplinari introdotte dalla tabella A che costituisce l'allegato 1

allo schema di decreto, senza distinzioni tra prima e seconda fascia, modifica questa che appare ragionevole in vista della particolare natura della composizione e delle funzioni del corpo docente nelle istituzioni AFAM,

esprime

#### PARERE FAVOREVOLE

*con le seguenti osservazioni:*

*a)* pur condividendo l'aver lasciato a trentaquattro il numero complessivo dei componenti del CNAM, come già stabilito dal decreto ministeriale n. 236 del 2005, per garantire la rappresentanza di un sistema così differenziato e articolato come quello delle istituzioni AFAM, si raccomanda di considerare con attenzione la possibilità di riequilibrare il peso e la composizione della rappresentanza docente, compensandola eventualmente con una maggiore rappresentanza della componente studentesca, come suggerito anche nel parere del Consiglio di Stato (si vedano i punti n. 12 e n. 13 del predetto parere allegato allo schema di decreto in esame), e con una rappresentanza delle conferenze dei presidenti e dei direttori delle istituzioni AFAM, cioè delle figure di vertice delle istituzioni che non sarebbero rappresentate nel CNAM, a differenza di quanto avviene per l'organo di rappresentanza del sistema universitario, cioè il Consiglio universitario nazionale;

*b)* si raccomanda di valutare con attenzione la differente composizione dell'elettorato attivo dei rappresentanti dei docenti delle accademie, dei conservatori e dell'Accademia nazionale di danza rispetto a quello dei rappresentanti dei docenti degli istituti superiori delle industrie artistiche (ISIA) e dell'Accademia nazionale di arte drammatica, laddove si prevede per questi ultimi l'estensione dell'elettorato attivo anche a docenti con contratto annuale;

*c)* si raccomanda di riesaminare, con attenzione, la norma di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *d)*, ultimo periodo, del

provvedimento in esame, che prevede che, per le istituzioni AFAM non statali, l'elettorato attivo e passivo sia limitato esclusivamente ai direttori di tali istituzioni;

*d)* si raccomanda di riesaminare e coordinare la normativa riguardante l'elezione dei rappresentanti degli studenti, come suggerito dal Consiglio di Stato al punto n. 8 del suo parere, in particolare per quanto riguarda: 1) la previsione di un unico collegio elettorale di cui all'articolo 5, comma 13, del regolamento vigente, come modificato dall'articolo 5, comma 1, lettera *m)*, del decreto in esame; 2) la norma transitoria contenuta nel comma 2, dell'articolo 12 del regolamento vigente,

*e)* ai fini della riduzione della spesa pubblica si raccomanda altresì di valutare, con attenzione, la norma dell'articolo 4, comma 8, del regolamento vigente con cui si stabilisce che tutti i componenti del CNAM hanno diritto ad una indennità oltre al rimborso delle spese di missione;

*f)* pur condividendo la conferma, anche in termini quantitativi, di una rappresentanza delle istituzioni AFAM non statali, si raccomanda di valutare, con attenzione, e di precisare a quali istituzioni si faccia riferimento: se a quelle di cui all'articolo 3, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, ovvero a quelle già esistenti alla data di entrata in vigore della legge n. 508 del 1999 e autorizzate a rilasciare titoli ai sensi dell'articolo 11 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 212 del 2005; si raccomanda inoltre di precisare gli elementi certi di riferimento per la concessione delle autorizzazioni di cui all'articolo 3 del decreto del suddetto decreto del Presidente della Repubblica n. 212 del 2005;

*g)* con riferimento al nuovo comma 5-*quater* dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto ministeriale n. 236 del 2005, introdotto dall'articolo 3 dello schema di decreto in esame, condividendo quanto espresso dal Consiglio di Stato nel suo parere, si raccomanda di valutare l'opportunità di introdurre comunque un ulte-

riore *quorum* minimo per la validità delle sedute del CNAM, pari a un terzo dei suoi componenti;

*h)* la medesima raccomandazione di stabilire specifici *quorum* sia estesa alle condizioni della validità della costituzione dell'organo, come suggerito nel parere del Consiglio di Stato al punto n. 14, nonché alla procedura di elezione del presidente del CNAM, di cui al comma 1 dell'articolo 4 del regolamento vigente, come modificato dall'articolo 4, comma 1, dello schema di decreto in esame;

*i)* si raccomanda di riconsiderare le norme che riguardano la decadenza e il rinnovo dell'organo e dei suoi componenti, come peraltro suggerito dal Consiglio di Stato al punto n. 15 del parere, con particolare riferimento: 1) alla previsione della contestualità, difficilmente raggiungibile, delle dimissioni dei componenti del CNAM, di cui all'articolo 4, comma 7, del regolamento vigente, come modificato dall'articolo 5, comma 1, lettere *g)* e *h)*, dello schema di decreto in esame; 2) al coordinamento delle norme di cui all'articolo 3, comma 3, e all'articolo 3, comma 1, lettera *c)*, del regolamento;

*j)* si raccomanda di provvedere a periodici controlli e verifiche del grado di raggiungimento delle finalità, dei costi e degli effetti prodotti, nonché del livello di osservanza delle prescrizioni, dell'intervento regolatorio, come previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 novembre 2009, n. 212, in particolare per quanto riguarda l'integrazione e la sinergia tra i due organi di rappresentanza del sistema dell'alta formazione post-secondaria, ossia il CNAM e il CUN;

*k)* si raccomanda inoltre di aggiungere un termine temporale per l'emanazione dell'ordinanza ministeriale che fissa le elezioni dei componenti del CNAM;

*l)* si valuti l'opportunità di operare le seguenti modificazioni di carattere formale e di coordinamento:

1) correggere il refuso presente nell'articolo 5, comma 2, del regolamento

vigente, come modificato dall'articolo 5, comma 1, lettera *a)*, dello schema di decreto in esame, laddove la parola « quattro » deve essere sostituita dalla parola « otto »;

2) correggere il refuso presente nell'articolo 5, comma 8, del regolamento vigente, come modificato dall'articolo 5, comma 1, lettera *i)*, dello schema di decreto in esame, laddove la parola « cinque » deve essere sostituita dalla parola « nove »;

3) riesaminare l'articolo 5, comma 5, del regolamento vigente, come modificato dall'articolo 5, comma 1, lettera *e)*, dello schema di decreto in esame, laddove si prevede un unico collegio elettorale per eleggere due rappresentanti; più in generale, precisare meglio le regole di elezioni ogniqualvolta si eleggano più rappresentanti di categorie diverse in un unico collegio elettorale o si debbano esprimere preferenze per docenti appartenenti a indirizzi diversi;

4) correggere il refuso presente nell'articolo 9, comma 5, del regolamento vigente, come modificato dall'articolo 8, comma 1, lettera *b)*, dello schema di decreto in esame, laddove le parole « la più alta percentuale di voti » devono essere sostituite dalle parole « il maggior numero di voti »;

5) correggere il refuso presente nell'articolo 6, comma 4, del regolamento vigente, come modificato dall'articolo 6, comma 1, lettera *d)*, dello schema di decreto in esame, laddove le parole « del rappresentante » devono essere sostituite dalle parole « dei rappresentanti »;

6) correggere il refuso presente nell'articolo 6, comma 7, del regolamento vigente, come modificato dall'articolo 6, comma 1, lettera *f)*, dello schema di decreto in esame, laddove le parole « ciascun accorpamento di aree omogenee » devono essere sostituite dalle parole « ciascuna area omogenea »;

7) specificare nell'articolo 6, comma 1, lettera *g)*, dello schema di decreto in

esame che il numero di trenta docenti è da intendersi a livello nazionale, e che i dieci sottoscrittori possono appartenere a più istituzioni;

8) correggere il refuso presente nell'articolo 8, comma 1, lettera *b*), dello schema di decreto in esame, laddove la

parola « rappresentati » deve essere sostituita dalla parola « rappresentanti »;

9) coordinare la tabella A, di cui all'allegato dello schema di decreto in esame, con la modifica dei settori artistico-disciplinari disposta con il decreto ministeriale n. 90 del 20 febbraio 2013.

## ALLEGATO 5

**Schema di decreto ministeriale recante regolamento di modifica del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 16 settembre 2005, n. 236, in materia di composizione, funzionamento e modalità di nomina e di elezione dei componenti il Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale (Atto del Governo n. 42).**

**PROPOSTA DI PARERE ALTERNATIVO DEI DEPUTATI LUIGI GALLO, SIMONE VALENTE, DI BENEDETTO, BATTELLI, BRESCIA, VACCA, D'UVA E MARZANA**

La VII Commissione,

premessi che:

lo schema presentato per il rinnovo del CNAM nella sua composizione di ben 34 membri appare poco coerente alla luce del progetto di convergenza delle competenze, assegnate all'ex direzione generale per l'università e all'ex direzione generale per l'alta formazione artistica, musicale e coreutica, contenuto nello schema di Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri recante il regolamento sulla riorganizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ai sensi dell'articolo 2 della legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, nell'ambito delle disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini. Detto DPCM prevede all'articolo 6 un Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca, con la confluenza al suo interno dei settori dell'università e dell'AFAM;

in particolare, l'integrazione delle competenze del CNAM, ex articolo 3, comma 1 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, in aggiunta alle analoghe competenze svolte dal Consiglio Universitario Nazionale (CUN) per il settore universita-

rio (anche attraverso l'integrazione, nelle more di una ridefinizione dello stesso organo tecnico universitario per una maggiore funzionalità e trasparenza di ruoli, e in ottemperanza della revisione della spesa pubblica, di una specifica area 15 per le istituzioni artistiche e musicali, nonché di esperti del settore), appare soluzione consona ai principi suesposti anche alla base di una maggiore sinergia tra i due sistemi formativi terziari ed al fine di ottimizzare il lavoro di valutazione dell'Agenzia Nazionale di Valutazione (ANVUR) su tutto il sistema terziario (Università e Alta Formazione Artistica e Musicale) e la ricerca;

in aggiunta, analogo criterio di razionalizzazione dovrebbe essere attivato per la componente studentesca del settore artistico e musicale, priva di uno specifico organo tecnico di riferimento al pari del Consiglio Nazionale Studenti Universitari;

considerato che:

nel merito del presente « Atto del Governo n. 42 » si rileva come siano in palese contrasto con i disposti delle vigenti leggi (in particolare quelli della Legge 508/99) e con le recenti dinamiche di trasformazione e del MIUR, le modifiche sottoposte al parere, apportate al testo del

precedente decreto ministeriale 16 settembre 2005, n. 236. E ciò per i motivi di seguito elencati:

il provvedimento, pur avendone l'occasione, non riduce il numero dei componenti, ben 34 per il solo comparto AFAM, a fronte dei 30 previsti dal CUN per l'intero comparto universitario. Sul punto si veda anche il parere, sul provvedimento, del Consiglio di Stato n. 2401 del 28 maggio 2013, ove si legge «è opportuno che l'Amministrazione compia un'approfondita riflessione sulla effettiva necessità di conservare l'attuale dimensione del CNAM, composto da ben 34 membri. Si dovrebbe verificare, infatti, la possibilità di una riduzione dei partecipanti»; pertanto si ravvisa una evidente disapplicazione della cd «*spending review*»;

risulta illegittima la previsione di due rappresentanze (una per il settore delle arti visive e del design e l'altra per il settore musicale) alle istituzioni private autorizzate a rilasciare titoli aventi valore legale ai sensi dell'articolo 11, del decreto del Presidente della Repubblica 212/2005, in quanto istituzioni non previste dalla norma madre di cui all'articolo 1 della legge 508/99, che recita esplicitamente: «La presente legge è finalizzata alla riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli istituti superiori per le industrie artistiche (ISIA), dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati.» Si noti come, volendo inserire gli Istituti musicali pareggiati, nel testo della legge 508, essi siano stati esplicitamente indicati. Pertanto è evidente l'illegittimità della rappresentanza delle istituzioni private autorizzate;

risulta illegittima la riduzione nel numero complessivo delle rappresentanze studentesche (che tra l'altro sono i principali destinatari e protagonisti dei servizi offerti dal sistema AFAM)(v. articolo 3). Tale riduzione è destinata, anche, ad incidere nel rapporto tra le diverse compo-

nenti dell'organo. Sul punto si veda anche il parere, sul provvedimento, del Consiglio di Stato n. 2401 del 28 maggio 2013, ove si legge «La Sezione evidenzia, inoltre, che la proposta modifica del Regolamento determinerebbe, in ultima analisi, una riduzione del numero complessivo dei rappresentanti degli studenti, a fronte di un aumento dei rappresentanti di altre componenti. Il Ministero non offre una esplicita spiegazione della innovazione, che è destinata ad incidere in modo non trascurabile sul rapporto tra le diverse componenti presenti nell'organo collegiale»;

all'articolo 2 comma 3 lettera *n*), prevedendo «un rappresentante degli studenti delle Accademie di belle arti statali e delle accademie di belle arti legalmente riconosciute», si lede la Legge 508 l'articolo 3 comma 2 lettera *a*) nel punto che prevede «almeno i tre quarti dei componenti siano eletti in rappresentanza del personale docente, tecnico e amministrativo, nonché degli studenti delle istituzioni di cui all'articolo 1». L'articolo 1 della Legge 508, come ricordato sopra al punto 2, nell'elencarle esplicitamente non prevede le istituzioni legalmente riconosciute. Nel caso, possibile, in cui fosse eletto uno studente di un istituto riconosciuto, verrebbe meno il dettato esplicito della Legge 508. Pertanto si ravvisa una evidente violazione dei diritti degli studenti delle Accademie di Belle Arti statali;

l'articolo 3 al nuovo comma 5-*ter* prevede: «Non si verifica la decadenza dal mandato nel caso in cui il venir meno dell'appartenenza alla categoria di cui al comma 2 in cui il componente è stato eletto, l'insorgere della causa di incompatibilità di cui al comma 3 e la seconda assenza di cui al comma 5-*bis* intervengano nell'ultimo anno del mandato». Così facendo però, con riferimento alla perdita della qualifica di docente, amministrativo o studente, si prefigura la rappresentanza da parte di chi non ha più le titolarità e le funzioni previste, in contrasto con l'articolo 3 comma 2 lettera *a*) della Legge 508. Pertanto si ravvisa una violazione del

diritto di rappresentanza prevista per i docenti in servizio attivo e per gli studenti;

all'articolo 5 commi 5 e 6, nel prevedere che « Per l'elezione dei rappresentanti di cui all'articolo 3, comma 2, lettera *d*) [lettera *e*) per il comma 6], è costituito un unico collegio elettorale. L'elettorato passivo è attribuito al personale docente con contratto a tempo indeterminato e al personale con contratto annuale che abbia già svolto un anno di servizio di insegnamento presso le istituzioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b*) », si prefigura un contenzioso tra docenti a contratto ammessi e docenti a contratto non ammessi al voto, pur se facenti parte di istituzioni trattate uniformemente all'interno della Legge 508/99 e messe sullo stesso piano dal suo articolo 1, che le riconosce tutte come Istituzioni di alta cultura. Risulta evidente dunque l'alterazione del corpo elettorale e disomogeneità di trattamento, attraverso – solo per alcune istituzioni – l'estensione dei diritti di voto al personale a contratto;

L'articolo 5 (Elettorato) recita: 1. Le modalità di elezione del CNAM assicurano una equilibrata rappresentanza di tutti i settori disciplinari funzionalmente accorpati in aree omogenee così come determinate nell'allegata tabella A ». Nella nuova tabella A alcuni insegnamenti risultano invece sovrarappresentati, mentre altri sono penalizzati da raggruppamenti disomogenei. Come esempio di sovra rappresentazione si veda il caso del trombone (presente sia nell'area degli strumenti a fiato, sia nell'area della musica jazz, sia nell'area della musica antica; come se per l'università di distinguesse, in funzione delle elezioni del CUN, tra un docente di letteratura antica, moderna, o contemporanea), mentre come esempio di sottorap-

presentazione, in quanto assembleate tutte nella stessa area, si vedano i settori relativi alla Direzione, alla Composizione, alla Didattica, alla Storia della musica, alla Legislazione dello spettacolo ecc., tutti assommati, assieme ad altri ancora, in una incongrua e penalizzante « Area della teoria, composizione e direzione » (titolo neanche comprensivo dei diversi contenuti). Pertanto ciò determina una disomogeneità delle aree di rappresentanza;

sul piano organizzativo, la prevotazione compiuta istituzione per istituzione ha già dimostrato di non garantire un livello di rappresentanza adeguato. La previsione di diverse modalità di votazione, a seconda della tipologia delle istituzioni, della tipologia delle materie, delle tipologie di docenti e amministrativi, ingenera inutili complicazioni e immotivate sperequazioni. Al proposito, già in relazione al precedente Regolamento, le Commissioni competenti di Camera e Senato sottolinearono come le votazioni dovrebbero essere, sempre area per area, ma su base nazionale, come per il CUN. Tutto ciò, oltre a essere estremamente farraginoso e punitivo della qualità della rappresentanza, permette impropri raggruppamenti, purtroppo anche sindacali, che ledono i diritti dei singoli votanti. Pertanto risulta evidente l'irrazionalità delle procedure elettorali

*considerato infine che:*

alla luce di quanto sopra esposto, appare opportuno che il Governo operi una riflessione più approfondita nel merito dello schema di decreto all'esame:

esprime

**PARERE CONTRARIO**

## ALLEGATO 6

**Schema di decreto ministeriale recante regolamento di modifica del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 16 settembre 2005, n. 236, in materia di composizione, funzionamento e modalità di nomina e di elezione dei componenti il Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale (Atto n. 42).**

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione),

esaminato, ai sensi articolo 3, comma 2, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, lo schema di decreto ministeriale in titolo;

vista la legge 21 dicembre 1999 n. 508 – concernente la riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli istituti superiori per le industrie artistiche, dei conservatori di musica e degli istituti musicali pareggiati (di seguito, istituzioni AFAM) – che prevede all'articolo 3 la costituzione del Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale (di seguito, CNAM) e l'emanazione di un decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca per disciplinare le modalità di nomina e di elezione dei relativi componenti;

visto il decreto del ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 16 settembre 2005, n. 236, che ha regolato la composizione, il funzionamento e le modalità di nomina e di elezione dei componenti il CNAM;

visto che il CNAM, costituito con decreto ministeriale 16 febbraio 2007, è da tempo decaduto dopo numerose proroghe stabilite per legge e non più ricostituito;

considerata l'urgenza di garantire continuità al lavoro del CNAM, in una particolare e delicata fase di completamento della riforma del settore, come d'altra parte riconosciuto dal Consiglio di Stato: «La perdurante inoperatività del CNAM si ripercuote negativamente sull'intero sistema della formazione artistica e musicale »;

preso atto che lo schema di decreto sottoposto al nostro parere ha come obiettivo la ricostituzione del CNAM ed apporta modifiche di natura meramente ordinamentale che novellano in più parti il sopra citato decreto ministeriale n. 236/2005, relativamente alla composizione del CNAM, alle modalità di funzionamento dello stesso, all'individuazione dell'elettorato attivo e passivo e alla semplificazione delle procedure per l'individuazione delle candidature;

osservato che lo schema di decreto è composto di 11 articoli (e non da 12 come riportato dalla relazione illustrativa, che peraltro fa riferimento a contenuti degli articoli 11 e 12 errati);

valutato positivamente l'impatto complessivo di tale provvedimento, in particolare per l'intervento sulla composizione dell'organo stesso che tiene conto delle rappresentanze non più per categorie ma per competenze scientifiche del personale docente, riferite alle nuove aree omogenee

di settori artistico-disciplinari introdotte dalla tabella A che costituisce l'allegato 1 allo schema di decreto, senza distinzioni tra prima e seconda fascia, modifica questa che appare ragionevole in vista della particolare natura della composizione e delle funzioni del corpo docente nelle istituzioni AFAM;

esprime

#### PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) preso atto che il Governo ha lasciato a trentaquattro il numero complessivo dei componenti del CNAM, come già stabilito dal decreto ministeriale n. 236 del 2005, per garantire la rappresentanza di un sistema così differenziato e articolato come quello delle istituzioni AFAM, si raccomanda peraltro di considerare con attenzione la possibilità di riequilibrare il peso e la composizione della rappresentanza docente, compensandola eventualmente con una maggiore rappresentanza della componente studentesca, come suggerito anche nel parere del Consiglio di Stato (si vedano i punti n. 12 e n. 13 del predetto parere allegato allo schema di decreto in esame), e con una rappresentanza delle conferenze dei presidenti e dei direttori delle istituzioni AFAM, cioè delle figure di vertice delle istituzioni che non sarebbero rappresentate nel CNAM, a differenza di quanto avviene per l'organo di rappresentanza del sistema universitario, cioè il Consiglio universitario nazionale;

2) si raccomanda di valutare con attenzione la differente composizione dell'elettorato attivo dei rappresentanti dei docenti delle accademie, dei conservatori e dell'Accademia nazionale di danza rispetto a quello dei rappresentanti dei docenti degli istituti superiori delle industrie artistiche (ISIA) e dell'Accademia nazionale di arte drammatica, laddove si prevede per

questi ultimi l'estensione dell'elettorato attivo anche a docenti con contratto annuale;

3) si raccomanda di riesaminare e coordinare la normativa riguardante l'elezione dei rappresentanti degli studenti, come suggerito dal Consiglio di Stato al punto n. 8 del suo parere, in particolare per quanto riguarda: 1) la previsione di un unico collegio elettorale di cui all'articolo 5, comma 13, del regolamento vigente, come modificato dall'articolo 5, comma 1, lettera *m*), del decreto in esame; 2) la norma transitoria contenuta nel comma 2, dell'articolo 12 del regolamento vigente;

4) ai fini della riduzione della spesa pubblica si raccomanda altresì di valutare, con attenzione, la norma dell'articolo 4, comma 8, del regolamento vigente con cui si stabilisce che tutti i componenti del CNAM hanno diritto ad una indennità oltre al rimborso delle spese di missione;

5) con riferimento al nuovo comma 5-*quater* dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto ministeriale n. 236 del 2005, introdotto dall'articolo 3 dello schema di decreto in esame, condividendo quanto espresso dal Consiglio di Stato nel suo parere, si raccomanda di valutare l'opportunità di introdurre comunque un ulteriore *quorum* minimo per la validità delle sedute del CNAM, pari a un terzo dei suoi componenti;

6) la medesima raccomandazione di stabilire specifici *quorum* sia estesa alle condizioni della validità della costituzione dell'organo, come suggerito nel parere del Consiglio di Stato al punto n. 14, nonché alla procedura di elezione del presidente del CNAM, di cui al comma 1 dell'articolo 4 del regolamento vigente, come modificato dall'articolo 4, comma 1, dello schema di decreto in esame;

7) si raccomanda di riconsiderare le norme che riguardano la decadenza e il rinnovo dell'organo e dei suoi componenti, come peraltro suggerito dal Consiglio di Stato al punto n. 15 del parere, con particolare riferimento: 1) alla previsione

della contestualità, difficilmente raggiungibile, delle dimissioni dei componenti del CNAM, di cui all'articolo 4, comma 7, del regolamento vigente, come modificato dall'articolo 5, comma 1, lettere g) e h), dello schema di decreto in esame; 2) al coordinamento delle norme di cui all'articolo 3, comma 3, e all'articolo 3, comma 1, lettera c), del regolamento;

8) si raccomanda di provvedere a periodici controlli e verifiche del grado di raggiungimento delle finalità, dei costi e degli effetti prodotti, nonché del livello di osservanza delle prescrizioni, dell'intervento regolatorio, come previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 novembre 2009, n. 212, in particolare per quanto riguarda l'integrazione e la sinergia tra i due organi di rappresentanza del sistema dell'alta formazione post-secondaria, ossia il CNAM e il CUN;

9) si raccomanda inoltre di aggiungere un termine temporale per l'emanazione dell'ordinanza ministeriale che fissa le elezioni dei componenti del CNAM;

10) specificare nell'articolo 6, comma 1, lettera g), dello schema di decreto in esame che il numero di trenta docenti è da intendersi a livello nazionale, e che i dieci sottoscrittori possono appartenere a più istituzioni;

*e con le seguenti osservazioni:*

a) si raccomanda di riesaminare, con attenzione, la norma di cui all'articolo 5, comma 1, lettera d), ultimo periodo, del provvedimento in esame, che prevede che, per le istituzioni AFAM non statali, l'elettorato attivo e passivo sia limitato esclusivamente ai direttori di tali istituzioni;

b) pur condividendo la conferma, anche in termini quantitativi, di una rappresentanza delle istituzioni AFAM non statali, si raccomanda di valutare, con attenzione, e di precisare a quali istituzioni si faccia riferimento: se a quelle di cui all'articolo 3, comma 8, del decreto del

Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, ovvero a quelle già esistenti alla data di entrata in vigore della legge n. 508 del 1999 e autorizzate a rilasciare titoli ai sensi dell'articolo 11 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 212 del 2005; si raccomanda inoltre di precisare gli elementi certi di riferimento per la concessione delle autorizzazioni di cui all'articolo 3 del decreto del suddetto decreto del Presidente della Repubblica n. 212 del 2005;

c) si valuti l'opportunità di operare le seguenti modificazioni di carattere formale e di coordinamento:

1) correggere il refuso presente nell'articolo 5, comma 2, del regolamento vigente, come modificato dall'articolo 5, comma 1, lettera a), dello schema di decreto in esame, laddove la parola « quattro » deve essere sostituita dalla parola « otto »;

2) correggere il refuso presente nell'articolo 5, comma 8, del regolamento vigente, come modificato dall'articolo 5, comma 1, lettera i), dello schema di decreto in esame, laddove la parola « cinque » deve essere sostituita dalla parola « nove »;

3) precisare le regole di elezioni ogniqualvolta si eleggano più rappresentanti di categorie diverse in un unico collegio elettorale o si debbano esprimere preferenze per docenti appartenenti a indirizzi diversi;

4) correggere il refuso presente nell'articolo 9, comma 5, del regolamento vigente, come modificato dall'articolo 8, comma 1, lettera b), dello schema di decreto in esame, laddove le parole « la più alta percentuale di voti » devono essere sostituite dalle parole « il maggior numero di voti »;

5) correggere il refuso presente nell'articolo 6, comma 4, del regolamento vigente, come modificato dall'articolo 6, comma 1, lettera d), dello schema di

decreto in esame, laddove le parole « del rappresentante » devono essere sostituite dalle parole « dei rappresentanti »;

6) correggere il refuso presente nell'articolo 6, comma 7, del regolamento vigente, come modificato dall'articolo 6, comma 1, lettera *f*), dello schema di decreto in esame, laddove le parole « ciascun accorpamento di aree omogenee » devono essere sostituite dalle parole « ciascuna area omogenea »;

7) correggere il refuso presente nell'articolo 8, comma 1, lettera *b*), dello schema di decreto in esame, laddove la parola « rappresentati » deve essere sostituita dalla parola « rappresentanti »;

8) coordinare la tabella A, di cui all'allegato dello schema di decreto in esame, con la modifica dei settori artistico-disciplinari disposta con il decreto ministeriale n. 90 del 20 febbraio 2013.